

STATUTO

Titolo I **Disposizioni generali**

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata **Associazione Soccorritori Cinofili "LA TRACCIA - FVG ODV"**, con sede a Ragogna, via Al Ponte n°1, da qui in poi denominata l'**Associazione**.
2. L'**Associazione** non riconosciuta costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

L'**Associazione** è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. L'**Associazione** è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e svolgimento delle attività prevalentemente in favore di terzi.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita all'attività dell'associazione.

Art. 4

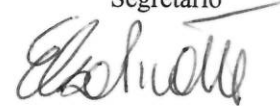
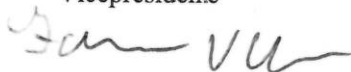
Finalità

1. L'**Associazione** svolge una o più attività di interesse generale di cui all'art. del D. Lgs. n. 117/2017 lettera y) attività di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni. In particolare l'**Associazione** è costituita esclusivamente al fine di: prestare volontariamente e gratuitamente opera di soccorso alle persone disperse o colte da calamità naturali con l'impiego di unità cinofile tecnicamente qualificate secondo i regolamenti nazionali e regionali vigenti, nell'intento di salvaguardare e proteggere la vita umana, nell'ambito e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative in vigore. L'**Associazione** potrà aderire sia in termini associativi che collaborativi a strutture pubbliche e private che abbiano le stesse finalità statutarie; inoltre è prevista l'iscrizione ai registri regionali delle associazioni di volontariato di Protezione Civile. L'**Associazione** mira a promuovere l'educazione cinofila, l'addestramento sportivo e la valorizzazione del cane negli impieghi di utilità sociale, difesa, lavoro e ricerca. Collateralmente, l'**Associazione** potrà promuovere svolgere, anche in collaborazione con altri Enti privati o pubblici operanti per finalità complementari, tutte le attività culturali, didattiche, sportive e ricreative che possano essere utili alle finalità statutarie e per la diffusione di principi di solidarietà umana civile e sociale. Alle finalità dell'**Associazione** sono estranei impegni, condizionamenti o discriminazioni di carattere politico o confessionale.
2. L'**Associazione** può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Presidente

Vicepresidente

Segretario



Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'**Associazione** è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'**Associazione**;
 - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o dissociati, accettate dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'**Associazione**; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- dai beni dell'**Associazione**, siano essi mobili, immobili e mobili registrati

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'**Associazione** e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'**Associazione** sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'**Associazione** e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6 Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7 Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Il patrimonio dell'**Associazione** comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'**Associazione** ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e vanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Fatto salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 8 Responsabilità ed assicurazione

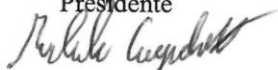
1. L'**Associazione** risponde solo dei impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

2. Gli aderenti all'**Associazione** che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

3. L'**Associazione** risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

4. L'**Associazione**, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extrac contrattuale dell'organizzazione stessa.

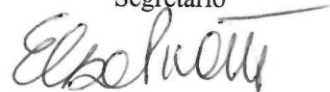
Presidente



Vicepresidente



Segretario



Titolo III **Associati**

Art. 9 **Ammissione**

1. All'**Associazione** possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'Organo di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.
3. Chi ha proposto la domanda di ammissione può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
4. Con la richiesta d'ammissione, il richiedente s'impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e il regolamento dell'**Associazione** e ad osservare le disposizioni che saranno emanate dall'Organo di Amministrazione e/o dall'Assemblea.
5. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10 **Diritti degli associati**

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'**Associazione**, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea.
5. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri associativi per presa visione diretta presso la sede sociale.

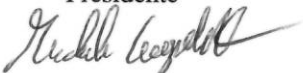
Art. 11 **Doveri**

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'**Associazione** senza fini di lucro.
 2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'**Associazione**, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'**Associazione**, effettivamente sostenute e documentate.
 3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
 4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
 5. Gli associati si impegnano, altresì al versamento di un contributo annuale e partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione.
- Il contributo associativo è intransmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

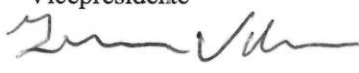
Art. 12 **Recesso ed esclusione**

1. La qualità di associato si perde per recesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, svolga attività in concorrenza o concorrenza con quella dell'**Associazione** può essere escluso con provvedimento motivato dell'Organo di Amministrazione contro il quale l'interessato potrà proporre ricorso all'Assemblea entro trenta (30) giorni dalla ricezione della comunicazione di espulsione.

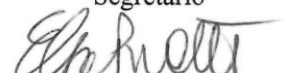
Presidente



Vicepresidente



Segretario



Titolo IV
Organi dell'Associazione

Art. 13

Organi

1. Sono organi dell' **Associazione**:

- 1) l'Assemblea;
- 2) l'Organo di Amministrazione;
- 3) il Presidente;

2. I componenti degli organi associati sono volontari, persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massime alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L' **Associazione** deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

3. Ai componenti degli organi associati non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14

Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell' **Associazione** e, in caso di sua assenza, a scalare in ordine di incarico (vicepresidente, segretario, consigliere).

3. All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o in alternata si può prevedere la possibilità di conferire delega ad altro socio; ogni singolo socio potrà disporre di al massimo una delega a suo nome da parte di un altro socio assente.

Art. 15

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea (altra modalità di convocazione è l'affissione presso la sede).

3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo.

4. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell' **Associazione**, al fine di eleggere nuovi organi.

5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

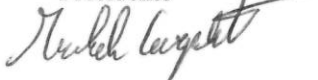
6. Tutti i soci regolarmente iscritti all' **Associazione** hanno il diritto di essere convocati all'Assemblea, e in caso di assenza devono essere debitamente informati di tutti i punti discussi nel corso dell'Assemblea.

Art. 16

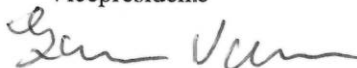
Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Presidente



Vicepresidente



Segretario



Art. 17
Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano (su richiesta della maggioranza dei presenti esse saranno assunte a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.
3. L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza del 50% più uno dei soci.
4. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
5. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 18
Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di partecipazione.

Art. 19
Compiti dell'Assemblea

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione e dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti di esclusione emanati dall'Organo di Amministrazione;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti tributati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

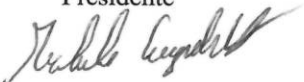
Art. 20
Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea dei soci.
2. In caso di dimissioni o decadenza di componenti, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno due consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Chi membro ha diritto ad un voto.
4. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza l'Organo di Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
7. Tutti gli amministratori dell'Associazione sono scelti tra le persone fisiche associate.

Art. 21
Durata e funzioni

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.
2. L'Organo di Amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e, quando ne facciano richiesta almeno 2 consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'Organo di Amministrazione:

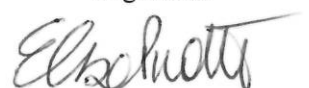
Presidente



Vicepresidente



Segretario



- ◆ assegna le cariche sociali (Presidente, vicepresidente e segretario);
 - ◆ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'**Associazione** e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - ◆ predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - ◆ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - ◆ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'**Associazione**;
 - ◆ sottopone all'Assemblea degli aventi proposte di modifica dello statuto;
 - ◆ delibera l'ammissione dei nuovi soci;
 - ◆ delibera l'esclusione di un socio;
 - ◆ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di Amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 22
Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica 3 anni e è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l'**Associazione** e compie tutti gli atti giuridici che implicano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente con gli stessi poteri.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'**Associazione**.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vicepresidente.
6. Le deleghe del Presidente devono essere rese note e giustificate all'Organo di Amministrazione.

Art. 23
Il Segretario

1. L'**Associazione** ha un segretario nominato dall'Organo di Amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - c) cura la tenuta e la conservazione degli atti della Consulta;
 - d) è responsabile della corrispondenza dell'**Associazione**;
 - e) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'**Associazione**;
 - f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente.
2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere e) e f) possono essere attribuite a un altro membro dell'Organo di Amministrazione (Tesoriero).

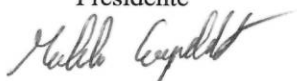
Art. 24
Organo di Controllo

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 comma 2 del D. Lgs. n. 17/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, arie monocratico.

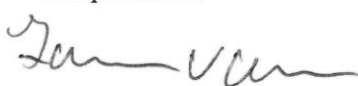
Art. 25
Revisore legale dei conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 comma 1 del D. Lgs. n. 17/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Presidente



Vicepresidente



Segretario



Titolo V **Il bilancio**

Art. 26

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell' **Associazione** è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'Organo di Amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti, che hanno diritto di esaminarli presso la sede sociale.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 31 marzo di ciascun anno.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell' **Associazione**, salvo che la destinazione o la distribuzione ne siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI **Norme finali e transitorie**

Art. 27

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di Amministrazione e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 28

Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell' **Associazione** il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati."

Art. 29

Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, i regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Luogo e data

Ragogna, 05 settembre 2020

Presidente

Vicepresidente

Segretario

Presidente

Vicepresidente

Segretario

